

## Comunicazione n. DI/99076449 del 19-10-1999

inviata allo studio legale ...

### **Oggetto: Invio a intermediari di ordini su strumenti finanziari tramite un sito Internet**

Con lettera del 14 giugno 1999 codesto Studio ha chiesto se sia individuabile la prestazione di servizi di investimento o accessori nell'allestimento da parte della propria assistita [...società...] (nel prosieguo: la Società) di una «*piattaforma hardware, software e di telecomunicazione multi-banca*» (nel prosieguo: il Sistema) di cui si descrivono di seguito le caratteristiche:

- il Sistema permette a intermediari abilitati ai sensi del decreto legislativo n. 58/1998 che abbiano stipulato un apposito contratto con la Società di ricevere ordini di compravendita di strumenti finanziari da investitori che già si avvalgano dei servizi di investimento prestati da tali intermediari;
- il Sistema è collocato in un sito Internet gestito dalla Società: collegandosi al sito gli utenti possono inviare ordini all'intermediario di cui siano clienti;
- l'accesso al Sistema è condizionato: i) alla previa stipulazione di un contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento con uno degli intermediari aderenti; ii) alla previa stipulazione con il medesimo intermediario di un contratto di amministrazione e custodia di strumenti finanziari; (iii) al contestuale ottenimento di speciali codici di accesso (*user ID e password*) rilasciati all'investitore direttamente dall'intermediario aderente al Sistema;
- il sito è utilizzato per promuovere il Sistema in quanto tale, ossia quale strumento alternativo alle normali modalità di comunicazione degli ordini all'intermediario; non è, invece, nelle intenzioni della Società, strumento di promozione o di collocamento dei servizi prestati dagli intermediari aderenti: in particolare, la Società esclude che un potenziale utente che non fruisca già dei servizi di investimento prestati da un intermediario aderente possa accendere un rapporto contrattuale con tale intermediario tramite il Sistema; il Sistema, inoltre, non incentiva in alcun modo i potenziali utenti all'accensione di rapporti con gli intermediari aderenti;
- gli ordini immessi dagli utenti sono instradati dal Sistema verso l'intermediario aderente di cui l'utente è cliente per mezzo di linee telefoniche digitali dedicate;
- una volta ricevuto l'ordine, l'intermediario aderente lo esegue e pone in essere tutte le relative procedure mediante la propria struttura, che rimane completamente estranea al Sistema;
- il Sistema invia l'attestazione dell'ordine all'investitore richiesta dall'art. 60 del regolamento Consob n. 11522/1998 #<sup>1</sup>; l'invio della nota contenente le informazioni sulle operazioni eseguite è effettuato in seguito dall'intermediario aderente;
- a fronte dei servizi prestati la Società richiede agli intermediari aderenti il pagamento di un canone iniziale e di canoni periodici; nessun pagamento è invece dovuto alla Società dagli investitori per l'invio degli ordini tramite il Sistema; la Società si riserva peraltro di richiedere agli utenti il pagamento di un canone di abbonamento per la fornitura, sempre tramite il medesimo sito, di informazioni finanziarie (listini, andamenti, analisi).  
Al fine di dare riscontro al quesito, si ritiene che debba valutarsi se mediante il Sistema:

---

<sup>1</sup> La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125 alla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 165 del 17.7.1998 ed, altresì, in *CONSOB, Bollettino n. 7/98*. La delibera n. 11522 sostituisce la delibera n. 10943 del 30.9.1997 e la delibera n. 10418 del 27.12.1996 e successive modifiche ed integrazioni. Il regolamento 11522/98 è stato successivamente modificato con delibera n. 11745 del 9.12.1998, pubblicata nella G. U. n. 297 del 21.12.1998 ed altresì in *CONSOB, Bollettino n. 12/98*.

- I. si realizzi la promozione o il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza da parte della Società del servizio di negoziazione prestato dagli intermediari aderenti;
- II. sia prestato dalla Società il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, nonché mediazione.

E' evidentemente escluso che la fattispecie in esame sia riconducibile ad altri servizi di investimento o accessori.

I. Con comunicazione Consob n. 99052838 del 7 luglio 1999 #<sup>2</sup> il sito Internet è stato qualificato, in linea generale, come tecnica di comunicazione a distanza rilevante ai sensi dell'art. 72 del regolamento Consob n. 11522/1998.

Nella fattispecie in esame può tuttavia escludersi che si abbia il collocamento dei servizi di negoziazione degli intermediari aderenti, posto che il Sistema non fornisce al potenziale utente alcuno strumento, neppure indiretto (ad es.: possibilità di stampa del contratto per il successivo invio tramite servizio postale ovvero di accesso mediante *hypertext link* a siti degli intermediari aderenti tramite i quali è possibile l'accensione del rapporto), per l'accensione del relativo rapporto. E' infatti previsto che l'investitore possa avvalersi del Sistema solo nel caso in cui sia già divenuto cliente di uno degli intermediari aderenti.

La promozione da parte della Società dei servizi di negoziazione degli intermediari aderenti potrà invece considerarsi esclusa solo nel caso in cui i messaggi contenuti nel Sistema non superino il limite definito nell'art. 72, comma 1, lettera b), del regolamento Consob n. 11522/1998: affinché possa escludersi la promozione a distanza, il sito, dunque, potrà sì descrivere il servizio offerto dai singoli intermediari aderenti, ma non potrà raccomandare o consigliare l'accensione del rapporto o anche solo fornire istruzioni circa le modalità con cui accendere il rapporto (salvo che tali istruzioni non consistano esclusivamente nella indicazione delle sedi e delle dipendenze degli intermediari aderenti presso cui è possibile accendere il rapporto).

II. Non può configurarsi la prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini da parte della Società. Tipicamente, infatti, l'intermediario che presta il servizio di ricezione e trasmissione di ordini tiene in via diretta i rapporti con gli investitori e sceglie in proprio l'intermediario negoziatore a cui trasmettere gli ordini ricevuti dai propri clienti. Questi ultimi non entrano in rapporto con l'intermediario negoziatore. Nel caso in esame, invece, gli utenti del Sistema sono clienti diretti degli intermediari negozianti aderenti: è con tali intermediari, e non con la Società, che gli investitori instaurano il rapporto concernente la prestazione del servizio di investimento. Il Sistema è esclusivamente uno strumento tecnico di canalizzazione degli ordini che si innesta come appendice finale su Internet (che non è, analogamente, un intermediario che presta il servizio di ricezione e trasmissione di ordini).

Non contrasta con tale conclusione il fatto che sia il Sistema a rilasciare all'investitore l'attestazione dell'ordine ai sensi dell'art. 60 del regolamento Consob n. 11522/1998. Tale attività rientra fra quelle a carattere essenzialmente materiale e di supporto che gli intermediari possono affidare a terzi (cfr. comunicazione n. DAL/RM/96002280 del 13 marzo 1996 #<sup>3</sup> ....).

Si deve altresì escludere che la Società preli il servizio di mediazione. Il Sistema non ha infatti la funzione di mettere in contatto due o più investitori affinché essi concludano fra loro operazioni su strumenti finanziari.

\* \* \*

In virtù delle conclusioni raggiunte, non si pone nemmeno la questione se tramite il sito siano

---

<sup>2</sup> Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.

<sup>3</sup> Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.

promossi o collocati dalla Società servizi di investimento propri.

\* \* \*

A margine delle considerazioni svolte, si sottolinea l'esigenza che gli intermediari aderenti siano costantemente in grado di conoscere e valutare il funzionamento del Sistema, al fine di rispettare l'obbligo di verificare, tramite la funzione di controllo interno, l'idoneità delle procedure utilizzate ad assicurare il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari (art. 57, comma 3, lettera a, del regolamento Consob n. 11522/1998).

IL PRESIDENTE  
*Luigi Spaventa*